

COMUNE DI MORRO D'ORO

(Provincia di Teramo)



REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.6 del 16/04/2021

TITOLO I

OGGETTO – DEFINIZIONI – CLASSIFICAZIONI

- Art. 1 Finalità del regolamento
- Art. 2 Oggetto e riferimenti normativi
- Art.3 Definizioni
- Art.4 Individuazione impianti sportivi
- Art.5 Tipologia Gestione

TITOLO II

COMPETENZE

- Art. 6 Quadro delle competenze
- Art. 7 Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 8 Competenze della Giunta Comunale
- Art. 9 Competenze dei Responsabili di Settore

TITOLO III

CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 10 Gestione diretta degli impianti sportivi
- Art. 11 Utenza
- Art. 12 Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso
- Art. 13 Criteri di priorità
- Art. 14 Modalità di assegnazione
- Art. 15 Contenuto dell'istanza e allegati
- Art. 16 Modalità di utilizzo
- Art. 17 Orari di utilizzo impianti
- Art. 18 Durata della concessione in uso degli impianti sportivi
- Art. 19 Rinuncia
- Art. 20 Sospensione
- Art. 21 Revoca
- Art. 202 Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

TITOLO IV

CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 23 Gestione indiretta degli impianti sportivi
- Art. 24 Modalità di affidamento
- Art. 25 Criteri di scelta del concessionario
- Art. 26 Concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica
- Art. 27 Concessione in gestione impianti di rilevanza economica
- Art. 28 Convenzione
- Art. 29 Contabilità e rendiconto
- Art. 30 Revoca concessione

TITOLO V

TARIFFE

- Art. 31 Determinazione tariffe

Art. 32 Modalità di pagamento

Art. 33 Uso gratuito degli impianti

TITOLO VI

CERTIFICAZIONI –SICUREZZA – AGIBILITA’

Art. 34 Certificazione sicurezza e agibilità

TITOLO VII

Art 35 Rinvii

Art.36 Norme transitorie

TITOLO I

OGGETTO – DEFINIZIONI – CLASSIFICAZIONI

ART. 1 - FINALITA'

In base all'art.1 della L.R. n.2 del 12 gennaio 2018 viene riconosciuto allo SPORT:

- a) valore e funzione sociale direttamente dipendenti dalla sua reale capacità di aggregare gli individui;
- b) carattere basilare nella formazione psicofisica dell'individuo, nei confronti del quale e' in grado di svolgere un'azione educativa, terapeutica e culturale;
- c) capacità di rappresentare la collettività stessa a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- d) capacità di rafforzare i sentimenti di amicizia, solidarietà e fratellanza;
- e) capacità di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini;
- f) capacità di migliorare e potenziare la qualità dell'attività che si attua attraverso le strutture sportive regionali e le strutture di servizio connesse;
- g) capacità di realizzare le progettualità delle istituzioni scolastiche in materia sportiva;
- h) capacità di contribuire ai processi educativi ed aggregativi nella scuola. Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

Il Comune di Morro D'Oro riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività.

Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e dello sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

ART. 2 - OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici, ecc.) o da terzi, ovvero di impianti ancora da realizzare, nonché quelli che potranno essere ristrutturati, ampliati o messi a norma e recepisce le direttive della L. 30/7/2010, n. 122; della L.R. n. 27 del 19 giugno 2012; della L.R. n. 15 del 07 giugno 2013; della L.R. n. 2 del 12 gennaio 2018.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento i seguenti termini hanno i significati di seguito allegati:

1. per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
2. per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
3. per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo o rivolta al benessere della persona senza finalità competitive
4. per forme di utilizzo e gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
5. per concessione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
6. per concessione in gestione, il provvedimento con cui il Comune concede l'uso e la gestione di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
7. per tariffa, la somma che l'utilizzatore deve versare al Comune o al gestore /concessionario

- per l'utilizzo dell'impianto;
8. Impianti a rilevanza economica: impianti che pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette al concessionario di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici;
 9. Impianti non a rilevanza economica: impianti nei quali viene erogato un servizio non a rilevanza economica, ossia un servizio che si ritiene debba essere reso alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa e che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire.

Art.4 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti sportivi quelli di seguito indicati:

- a) Stadio Comunale di Piano Cesare
- b) Campo Polivalente Pagliare
- c) Campo sportivo Polivalente Morro D'Oro
- d) Palestra Comunale scuola capoluogo
- e) Palestra comunale scuola Pagliare
- f) Campo polivalente via Rosario Livatino

ART. 5 – TIPOLOGIA DI GESTIONE

1. Il comune di Morro D'Oro gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure indicate nel presente regolamento.

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

1. La gestione impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature può essere effettuata solamente con le seguenti modalità:

a) Gestione diretta:

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione comunale attraverso i propri uffici.

b) Gestione convenzionata:

Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti mediante apposite convenzioni.

2. In via preferenziale gli impianti sportivi sono affidati in gestione sociale pluriennale alle società sportive dilettantistiche locali (con sede legale nel Comune di Morro D'Oro) che hanno dimostrato impegno nella conduzione degli impianti sportivi e che manifestino la propria disponibilità a far fronte agli oneri per la conduzione e la manutenzione ordinaria prevista dal regolamento e a realizzare a proprie spese opere di miglioramento, quali l'ammodernamento e il potenziamento del verde, l'ammodernamento dei locali di pertinenza, la vigilanza e la custodia al fine di un migliore utilizzo delle strutture stesse, in conformità ad apposito progetto proposto dalle associazioni all'Ufficio Tecnico Comunale e approvato dalla Giunta comunale.

3. La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all'Albo della Prefettura, individuati mediante una gara in osservanza, laddove applicabili, delle norme dettate dal D. Le .vo 50/2016 e ss.mm.ii.

TITOLO II COMPETENZE

ART.6 – QUADRO DELLE COMPETENZE

1. Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- i Responsabili dei Servizi, ognuno per le proprie competenze.

ART.7 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

1. L'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
2. L'individuazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione;

ART. 8 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

Spetta alla Giunta Comunale:

- individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
 - b) alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - c) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale.
- determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti.

ART. 9 - COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI SETTORE

Spetta ai Responsabili di Settore:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi, in caso di gestione diretta;
- predisporre la proposta relativa alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi da sottoporre all'esame ed approvazione della Giunta Comunale;
- provvedere a tutte le attività necessarie a garantire il regolare funzionamento degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune;
- esercitare funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso degli impianti da parte degli utenti e sulla corretta e regolare esecuzione delle attività di conduzione e gestione degli impianti sportivi da parte dei rispettivi concessionari; - svolgere ogni altra funzione loro attribuita in ambito sportivo dal presente regolamento ovvero che rientri nella sfera di competenza propria del dirigente secondo la legge e i regolamenti, secondo lo Statuto del Comune e gli ulteriori regolamenti comunali vigenti

TITOLO III CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI

ART. 10 - GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (concessione in uso)

Gli impianti sportivi sono concessi in uso mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni e/o il rilascio di apposite autorizzazioni a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e,

dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

ART. 11 - UTENZA

Gli impianti sportivi sono a disposizione di Società ed Enti Sportivi Organizzazioni Culturali o comunque soggetti che svolgano attività legalmente riconosciute, di pubblica utilità e nel pieno rispetto dei diritti della persona umana, di singoli utenti, che ne inoltrino regolare richiesta per ottenerne l'uso, prioritariamente per finalità sportive nonché per effettuare manifestazioni varie, riunioni, convegni, meeting etc. a condizione che il tutto avvenga nel pieno rispetto del presente Regolamento e della legge.

ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE IN USO

Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale devono pervenire tramite protocollo generale all'Area Amministrativa - Settore Servizi sociali.

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva, gli interessati che intendono usufruire degli impianti sportivi devono, a pena di non accoglimento della domanda, necessariamente presentare le domande:

1. nel periodo compreso tra il 31 Maggio ed il 31 Luglio di ogni anno, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite all'intero anno sportivo o periodi superiori a trenta (30) giorni.
2. **Almeno 10 giorni** prima di ogni iniziativa, fatta eccezione per manifestazioni e/o altro tipo di attività una tantum, per le quali è obbligatorio l'inoltro delle domande almeno 30 giorni prima della data richiesta per l'utilizzo, corredata del programma completo della manifestazione stessa e della documentazione tecnica relativa alle attrezzature di supporto

ART. 13 – CRITERI DI PRIORITA'

In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria per le attività di allenamento annuali, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato tenendo conto dei seguenti criteri:

- Società che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso ed utenti che non dispongono di impianti sportivi propri;
- Consistenza attività sportive ed agonistiche;
- Attività seguite da istruttori federali;
- Società sportive che svolgono attività senza fini di lucro;
- Anzianità di affiliazione e punteggio presso il CONI, a Federazioni, ad Associazioni Sportive riconosciute, ad Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI;
- Numero di campionati a cui effettivamente si partecipa a relative categorie;
- Numero complessivo tesserati;
- Numero squadre partecipanti di una società;
- Risultati ottenuti a livello provinciale, regionale, nazionale nell'anno precedente ecc.;
- Ordine cronologico di arrivo delle domande.

ART.14 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

Il Responsabile competente, sulla base di tutte le richieste pervenute, nel rispetto dei criteri di cui al

presente Regolamento e di eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, redige un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni, previo pagamento del canone e consegna di tutti i documenti richiesti.

Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.

In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato in base ai criteri di cui all'art.12.

Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti. L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti, salvo eccezioni, che verranno di volta in volta valutate dall'ufficio competente.

ART. 15 – CONTENUTO DELL'ISTANZA E ALLEGATI

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di cui al precedente articolo 11, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti. In caso di accoglimento il Comune di Morro D'Oro assegna al richiedente un solo impianto per disciplina.
2. La domanda deve contenere:
 - l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
 - l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
 - i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
 - il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
 - l'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di Morro D'Oro, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività;
 - formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;
 - a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
 - a segnalare tempestivamente al Settore Affari Generali ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
 - ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
 - a sollevare il Comune di Morro D'Oro, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
 - a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;

- a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi;
- ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;
- a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
- ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
- a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
- a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
- a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di Morro D'Oro.

ART. 16 - MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, della Provincia e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

I Concessionari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, il Concessionario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale. A tal fine i Concessionari sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C. (incendi e danneggiamenti), valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Un responsabile, nominato dal Concessionario, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva.

La Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dai Concessionari. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- b) usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
- c) effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba naturale in caso di avverse condizioni meteorologiche senza autorizzazione del custode per il tramite dell'Ufficio Sport;
- d) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- e) detenere le chiavi di accesso dell'impianto;

- f) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- g) utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- h) svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

ART. 17 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.

Il sabato, la domenica ed i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Si potrà accedere agli spogliatoi con una tolleranza massima di 30 minuti in entrata e in uscita rispetto al proprio turno di utilizzo dell'impianto per gli allenamenti e di un'ora per le partite, salvo diverse indicazioni autorizzate dall'ufficio competente per le categorie che praticano sport professionistico.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

ART. 18 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di formale rinuncia.

ART. 19 – RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ART. 20 – SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla Amministrazione Comunale e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopradescritti l'ufficio competente o l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista, inoltre, quando per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni fino ad un massimo di 20 giornate per anno sportivo (settembre/giugno) nulla è dovuto al concessionario.

Per le giornate eccedenti è previsto un rimborso quantizzato in modo proporzionato alle giornate di sospensione.

ART. 21 – REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.14, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, il Responsabile competente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di

richiedere nessun indennizzo

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 22 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi ecc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

TITOLO IV CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

ART.23 - GESTIONE INDIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (concessione in gestione)

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dalla normativa vigente.

Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza economica ed impianti con rilevanza economica.

In base all'art.2 della Legge Regione Abruzzo n.27 del 19 giugno 2012 la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali, in assenza di gestione diretta da parte degli stessi Enti, è affidata ai seguenti soggetti:

- a) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e che svolgono la loro attività senza fini di lucro;
- b) discipline sportive associate;
- c) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi.

Qualora nessuna offerta ammissibile pervenga da parte dei soggetti citati, l'affidamento può avvenire, in via subordinata e successiva, anche nei confronti di altri soggetti/operatori economici, purché aventi forma giuridica di società.

ART. 24 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Il Comune di Morro D'Oro con il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- c) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte del Comune di Morro D'Oro del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- e) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione che comunque non può eccedere i venti anni (L.R. n. 15 del 07/06/2013).
- f) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- g) la riserva per gli eventuali spazi da assegnare in uso alle Associazioni Sportive;

Il Comune di Morro D'Oro, al fine della valutazione delle offerte, può individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1.

ART.25 - CRITERI DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO

La Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.27 del 19.06.2012, inoltre, con proprio atto, ai fini dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, definisce di volta in volta, nell'ambito dei seguenti requisiti, l'applicazione di punteggi omogenei e proporzionati:

- rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell'impianto stesso;
- numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
- attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili;
- anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- livello di attività svolta (es. agonistica, amatoriale...);
- esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- anzianità di affiliazione alle Federazioni Nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
- anzianità di iscrizione al registro Coni;
- assenza di situazioni debitorie nei confronti dell'Ente (canoni, tariffe ed altri tributi ed imposte non pagati) da parte del soggetto affidatario o del suo Legale Rappresentante

ART. 26 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società Sportive iscritte nel registro del Coni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- a) assenza di finalità di lucro;
- b) democraticità della struttura;
- c) obbligo e diritti degli aderenti;
- d) obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- e) modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

La Giunta Comunale definisce con proprio atto:

a) i criteri con cui scegliere i concessionari, tenendo conto nella assegnazione dei punteggi, delle seguenti priorità:

1. società o associazioni che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
2. società o associazioni che svolgono attività nel settore giovanile e per fasce di utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani;
3. società o associazioni che dimostrino adeguata capacità di progettazione e gestione ed eventuali investimenti strutturali sull'impianto sportivo esistente con migliorie in essere a carico del concessionario;

b) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);

c) la durata della concessione.

La durata della concessione è di norma quadriennale e rinnovabile previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 20 anni (10 anni rinnovabili alla prima scadenza), a fronte del quantum dell'investimento sostenuto nelle opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari e senza nulla pretendere verso l'Amministrazione Comunale al termine del periodo della concessione.

La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

ART. 27 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA ECONOMICA

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata al rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole cittadine;
- b) pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- c) riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;
- d) pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- e) manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:

- a) l'individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- b) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

ART. 28 – CONVENZIONE

Gli Enti pubblici territoriali stipulano con il soggetto risultato affidatario una CONVENZIONE (Allegato A) per la gestione dell'impianto sportivo.

La convenzione stabilisce i criteri di uso degli impianti sportivi, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella L.R. 27/2012; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificato per livelli e tipo d'utenza, determinati annualmente dalla Giunta;
- c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

ART. 29 - CONTABILITA' E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto, conformemente all' Allegato B.

La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà, altresì, presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, con verifica dell'apposita Commissione di controllo.

Per la esemplificazione delle opere di manutenzione da trasferire a carico del Concessionario si rinvia all' Allegato C.

ART. 30 - REVOCA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- il pagamento delle utenze sia effettuato dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi;
- siano commessi gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella convenzione.

TITOLO V TARIFFE

ART. 31 - DETERMINAZIONE TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di specifiche tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

ART. 32 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.

Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione, al termine di ogni mese, le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.

Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il rilascio di polizza fideiussoria o cauzione.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 33 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole elementari e medie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito degli impianti a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, spetta alla Giunta Comunale stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:

- assenza di fini di lucro dell'Ente richiedente;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale della manifestazione.

Qualora l'Amministrazione Comunale conceda il patrocinio per determinate manifestazioni sportive, è facoltà della stessa concedere l'uso gratuito dell'impianto interessato.

TITOLO VI CERTIFICAZIONI – SICUREZZA – AGIBILITA'

ART. 34 – CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITA' IMPIANTI

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso dall'Ufficio tecnico Comunale secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul Pubblico Spettacolo.
2. pertanto, coloro che hanno richiesto ed ottenuto l'assegnazione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.
3. la documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso l'Ufficio tecnico Comunale.

TITOLO VII RINVII E NORME TRANSITORIE

ART. 35 - RINVII

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:
 - Alla Legge Regione Abruzzo n. 15 del 07/06/2013 (modifica alla L.R. n. 27 del 19/06/2012);
 - Alla Legge Regione Abruzzo n. 27 del 19/06/2012, per la disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti Pubblici territoriali della Regione Abruzzo;
 - all'art. 90 comma 25, L.n.289/2002 per le modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi;
 - al T.U.E.L. approvato con D.LG.s. n.267 del 18/08/2000 per le norme di gestione degli impianti sportivi;
 - alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
 - alla L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
 - alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
 - alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
 - alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento;
 - D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.

ART.36 - NORME TRANSITORIE

All'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il precedente Regolamento Comunale in materia e sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

